



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

COPIA

*Verbale di deliberazione
del*

CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **007**

Data: **19.02.2018**

OGGETTO

Imposta Municipale propria - IMU - Aliquote e detrazioni per l'anno 2018.

L'anno **DUEMILADICIOTTO** il giorno **DICIANNOVE** del mese di **FEBBRAIO** alle ore **19:33** nella sala consiliare posta nella sede comunale in Uzzano, Piazza Unità d'Italia n. 1, si è riunito il **CONSIGLIO COMUNALE** in prima convocazione ed in seduta **ORDINARIA**, partecipato ai signori consiglieri a norma di legge.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti ed assenti i seguenti signori:

Carica	Cognome	Nome	Presenza
Presidente	FEDI	Stefano	SI
Sindaco	FRANCHI	Riccardo	SI
Consigliere	CORDIO	Dino	SI
Consigliere	VEZZANI	Emiliano	SI
“	ODILLI	Antonella	SI
“	CECCHI	Barbara	SI
“	LARATTA	Costanza	SI
“	FRANCHI	Silvia	SI
“	MELOSI	Claudio	SI
“	ONORI	Marco	SI
“	RICCIARELLI	Alessandro	SI
“	CINELLI	Nicola	SI
Vicepresidente	TADDEI	Alessandro	SI

ASEGNATI : Sindaco e n. 12 Consiglieri

IN CARICA : Sindaco e n. 12 Consiglieri

PRESENTI n. 13

ASSENTI n. 0

Assiste il Segretario Com.le Dr.ssa **FRANCESCA GRABAU** incaricato della redazione del verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e con l'assistenza degli scrutatori in precedenza nominati, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

PUNTO N. 7 ALL'ORDINE DEL GIORNO - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2018.

PRESIDENTE FEDI

Punto 7 all'ordine del giorno; imposta municipale propria. Assessore Vezzani.

ASSESSORE VEZZANI

Allora, per quanto riguarda l'IMU, quindi l'imposta municipale unica che è una delle tre componenti della I.U.C., anche per questa, così come riguarda l'addizionale IRPEF, vengono ad essere confermate le aliquote dell'anno 2017. Quindi in particolar modo ricordo che l'aliquota base è dello 0,4 per quanto riguarda le prime case, però rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9, per il resto invece l'IMU, così come la TASI non si applica all'abitazione principale, per gli altri immobili è dello 0,76. Ricordo anche che l'IMU dev'essere presa in considerazione comunque collegata anche alla TASI, perché l'aliquota dell'IMU e l'aliquota della TASI sommate insieme non possono comunque superare il 10,6. Per quanto riguarda il gettito previsto per il nostro Comune è di 600.000 euro. Ricordo anche che da normativa nazionale, l'entrata a aliquota base dello 0,76, per quanto riguarda gli immobili rientranti nella categoria D va direttamente allo Stato, una parte dell'introito di IMU, nel nostro Comune per 14.000 euro va girato allo Stato, in particolar modo va a confluire nel fondo di solidarietà comunale, quindi al nostro Comune dall'IMU deriva un'entrata di 600.000 euro.

PRESIDENTE FEDI

Ci sono interventi? No. Bene. Allora votiamo il punto 7 all'ordine del giorno; imposta municipale propria.

Si procede a votazione per alzata di mano

Astenuti: 4.

Contrari: 0.

Esito della votazione: approvata.

Votiamo per l'immediata eseguibilità.

Si procede a votazione della immediata esecutività della deliberazione

Esito della votazione: approvata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa alla presente deliberazione, redatta dal Responsabile del Settore Finanziario Associato, avente ad oggetto "Imposta Municipale propria - IMU - Aliquote e detrazioni per l'anno 2018", allegata sotto lettera "A" al presente provvedimento;

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del DL 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 2014;

VISTO quindi l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, dall'art. 1, commi 707 e successivi della Legge 147/2013 e infine dall'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

CONSIDERATO che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione e/o esenzione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) (art. 1, comma 707, della legge 147/2013);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola (art. 1, comma 708, legge 147/2013);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011);

CONSIDERATO, anche che la predetta esenzione è stata estesa, dal 1 gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15, Legge 208/2016);

CONSIDERATO, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

CONSIDERATO, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

VISTO, quanto disposto dal comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica la tassazione IMU dei terreni agricoli, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

CONSIDERATO che nella suddetta Circolare n. 9/1993 il Comune di Uzzano risulta un comune parzialmente delimitato (PD), e dall'anno 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli che rientrano nella parziale delimitazione e per tutti quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

DATO ATTO infine che l'articolo 1, comma 10 della legge 208/2015, ha introdotto una riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

DATO ATTO che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e dell'articolo 1, commi 707 e 708 della legge 147/2013 è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:

- sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RICHIAMATO il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 e successive modifiche e integrazioni;

CONSIDERATO, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze, per le categorie catastali A/1-A/8-A/9;

CONSIDERATO altresì che il comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che, nella determinazione delle aliquote deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ha stabilito per gli anni 2016 e 2017 l'impossibilità di deliberare aumenti di tributi e addizionali con la sola eccezione della tassa sui rifiuti;

DATO ATTO che la legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 37, ripropone per l'anno 2018 il blocco della pressione fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016;

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i comuni partecipino alla alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – struttura di gestione degli F24;

- è stata fissata in euro 147.083,51 la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale posta a carico del Comune di Uzzano per l'anno 2018;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018;

VISTO che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a euro 600.000,00 per l'annualità 2018 al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale;

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili nonché tenendo conto del gettito realizzano nel corso del passato esercizio, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto confermando le aliquote e detrazioni deliberate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 30.01.2017 nelle seguenti misure:

- aliquota del 3,6 per mille per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;
- aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili ivi compresi i terreni;
- Detrazione per abitazione principale €. 200,00;

DATO ATTO che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio ed il mantenimento delle azioni a sostegno dei cittadini con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote;

VISTO l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto con la lettera "B", espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;

VISTA l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito in Legge 7/12/2012, n. 213;

VISTA la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità tecnica;

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 09

Votanti favorevoli: n. 09

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco)

resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

1. di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2018, nelle seguenti misure:

- aliquota del 3,6 per mille per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;
- aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili, ivi compresi i terreni;
- detrazione per abitazione principale euro 200,00;

2. di dare atto che la pubblicazione delle aliquote sarà effettuata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n. 13

Votanti: n. 09

Votanti favorevoli: n. 09

Votanti contrari: n. 0

Astenuti: n. 04 (Taddei Alessandro, Cinelli Nicola, Ricciarelli Alessandro e Onori Marco)
resi in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrati dagli scrutatori;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



COMUNE DI UZZANO

Provincia di Pistoia

Settore finanziario Associato

ALLEGATO "A"
ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 007-2018

Schema di deliberazione, fungente da proposta di provvedimento, ad oggetto: : **Imposta Municipale Propria (I.M.U.). Aliquote e detrazioni per l'anno 2018**

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC);
- la predetta IUC è composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASD);
- il successivo comma 703 dello stesso art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU di cui all'articolo 13 del DL 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n. 2014;

Visto quindi l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012, dell'Imposta Municipale Propria di cui agli articoli 8 e 9 del D. Lgs 23/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, dall'art. 1, comma 380, della Legge 228/2012, dall'art. 1, commi 707 e successivi della Legge 147/2013 e infine dall'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208;

Considerato che le richiamate modifiche alla disciplina dell'IMU hanno inciso sulla struttura dell'imposta e sul relativo gettito, disponendo a partire dal 2014, tra l'altro, l'esclusione e/o esenzione dall'imposta per le seguenti fattispecie:

- abitazione principale (categorie A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7) e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) (art. 1, comma 707, della legge 147/2013);
- unità appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- unico immobile, non locato, posseduto dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia (art. 13, comma 2, D.L. 201/2011);
- fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola (art. 1, comma 708, legge 147/2013);
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 13, comma 9-bis, D.L. 201/2011);

Considerato, anche che la predetta esenzione è stata estesa, dal 1 gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica (art. 1, comma 15, Legge 208/2016);

Considerato, altresì, che a decorrere dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.

Considerato, inoltre, che i commi 21-24 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 prevedono che dal 2016 la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni,

attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

Visto, quanto disposto dal comma 13 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che modifica la tassazione IMU dei terreni agricoli, il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2016 l'esenzione dall'IMU prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993. Sono altresì esenti dall'IMU i terreni agricoli:

- posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Considerato che nella suddetta Circolare n. 9/1993 il Comune di Uzzano risulta un comune parzialmente delimitato (PD), e dall'anno 2016 l'IMU non è più dovuta per i terreni agricoli che rientrano nella parziale delimitazione e per tutti quelli posseduti e condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;

Dato atto infine che l'articolo 1, comma 10 della legge 208/2015, ha introdotto una riduzione della base imponibile del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile ad uso abitativo in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;

Dato atto che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 13 del D.L. 201/2011 e dell'articolo 1, commi 707 e 708 della legge 147/2013 è concessa la detrazione di euro 200,00 per unità immobiliare:

- sulle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- sugli alloggi di edilizia residenziale pubblica, regolarmente assegnati, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Richiamato il vigente regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 06.08.2014 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato, altresì, che con il richiamato regolamento per la disciplina della IUC sono state assimilate alle abitazioni principali le seguenti fattispecie:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Considerato, inoltre, che l'art. 13 del decreto legge n. 201/2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze, per le categorie catastali A/1-A/8-A/9;

Considerato altresì che il comma 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che, nella determinazione delle aliquote deve essere rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.

Considerato che l'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo di contenere il livello complessivo della pressione tributaria ha stabilito per gli anni 2016 e 2017 l'impossibilità di deliberare aumenti di tributi e addizionali con la sola eccezione della tassa sui rifiuti;

Dato atto che la legge 27.12.2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), all'art. 1, comma 37, ripropone per l'anno 2018 il blocco della pressione fiscale già previsto dalla legge di stabilità 2016;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 380, della legge n. 228 del 2012, dispone che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- l'art. 1, comma 380, lettera b), della legge n. 228 del 2012 prevede che i comuni partecipino alla alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del proprio gettito IMU, che viene trattenuta dall'Agenzia delle Entrate – struttura di gestione degli F24;
- è stata fissata in euro 147.083,51 la quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale posta a carico del Comune di Uzzano per l'anno 2018;

Visto:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;
- l'art. 13, comma 13bis, del decreto legge n. 201 del 2011 che dispone che la deliberazione di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 29.11.2017 il quale prevede che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2018 è differito al 28 febbraio 2018;

Visto che, per raggiungere l'equilibrio di bilancio, a fronte dell'esenzione dell'abitazione principale e dei tagli al Fondo di Solidarietà Comunale, e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari a euro 600.000,00 per l'annualità 2018 al netto della quota di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale:

Considerato che, dalle stime operate sulle basi imponibili nonché tenendo conto del gettito realizzato nel corso del passato esercizio, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto confermando le aliquote e detrazioni deliberate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 03 del 30.01.2017 nelle seguenti misure:

- aliquota del 3,6 per mille per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A9, e pertinenze ammesse;
- aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili ivi compresi i terreni;
- Detrazione per abitazione principale €. 200,00;

Dato atto che, nel quantificare le varie aliquote IMU, si è dovuto tenere conto anche della necessità di garantire il necessario equilibrio di bilancio ed il mantenimento delle azioni a sostegno dei cittadini con conseguente utilizzo della facoltà di differenziare le aliquote.

Visto l'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati a questo atto, espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

Vista l'attestazione relativa alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa rilasciata sulla proposta della presente deliberazione ai sensi del comma 1 dell'art.147/bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012, n.174, convertito in Legge 7/12/2012, n.213;

Vista la dichiarazione relativa ai conflitti d'interesse resa unitamente al parere di regolarità;

Con votazione_____;

DELIBERA

1. di confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2018, nelle seguenti misure:

- aliquota del 3,6 per mille per l'abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e pertinenze ammesse;
- aliquota del 9,6 per mille per tutti gli altri immobili rientranti nelle fattispecie imponibili, ivi compresi i terreni;
- detrazione per abitazione principale euro 200,00;

2. di dare atto che la pubblicazione delle aliquote sarà effettuata nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

3. di dare atto altresì:

- che sono stati resi, dai competenti organi, i pareri di legge;
- il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line per giorni quindici consecutivi, e diverrà esecutivo trascorsi 10 giorni dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Il Presidente successivamente propone di dichiarare, per le motivazioni esplicitate in narrativa, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con la seguente votazione in forma palese:

Presenti: n.

Votanti: n.

Voti favorevoli: n.

Voti contrari: n.

Astenuti: n.

resi in forma palese dai consiglieri presenti votanti e riscontrati dagli scrutatori

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile.



Comune di Uzzano

Provincia di Pistoia

ALLEGATO "B"
ALLA DELIBERAZIONE
DI C.C. N. 007-2018

OGGETTO: Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto "Imposta Municipale propria - I.M.U. - Aliquote e detrazioni per l'anno 2018".

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49 E 147/bis DEL D. LGS. 18/8/00, N. 267 COSI' COME MODIFICATO ED INTEGRATO DALL'ART. 3 DEL D.L. 10/10/2012, N.174, CONVERTITO IN LEGGE 7/12/2012 N.213

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

- Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto;

- Visto l'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

- Visto il comma 1 del nuovo art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 introdotto dall'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 n. 174;

a) Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si dichiara che non sussistono a suo carico situazioni di conflitto di interessi con i destinatari del provvedimento, ai sensi degli artt. 6 e 7 del codice di comportamento del Comune di Uzzano e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013.

b) E' richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

c) Non è richiesto il parere di regolarità contabile in quanto la proposta in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Uzzano, li 12.02.2018

**Il Responsabile Settore Finanziario
Associato**

F.to Rag. Tiziana Benedetti

SETTORE FINANZIARIO ASSOCIATO

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 così come novellato dall'art. 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (cosiddetto Decreto Salva Enti) in G.U. serie generale n. 237 del 10 ottobre 2012, convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Uzzano, li 12.02.2018

**Il Responsabile Settore Finanziario
Associato**

F.to Rag. Tiziana Benedetti

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.



IL PRESIDENTE
f.to Stefano Fedi

IL SEGRETARIO COMUNALE.
f.to Dr.ssa Francesca Grabau

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi; all'albo pretorio on-line (art. 32 L.69 del 18.6.2009 e art. 124, c. 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);
- è copia CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla residenza comunale, li **01 MAR 2018**



*Il responsabile dell'Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale
Dedamia Benigni*

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi dal al
- è divenuta esecutiva in data..... decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, li



*Il responsabile dell'Area Associata
Servizi Segreteria e Sociale
Dedamia Benigni*

.....
